



Sentenza del 21 dicembre 2011

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Markus Metz, Marianne Ryter Sauvant, cancelliere Federico Pestoni.

Parti

A. _____,
B. _____,
C. _____,
componenti la comunione ereditaria fu **D.** _____,
ricorrenti,

contro

Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio,
Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 1066,
6500 Bellinzona 2,
controparte,

Commissione federale di stima del 13° Circondario (Ticino-Grigioni), casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.

Oggetto

ricorso contro la decisione del 6 novembre 2008.

Fatti:**A.**

Con decreto del 31 marzo 1987, su richiesta dello Stato del Cantone Ticino, il presidente della Commissione federale di stima (CFS) ha aperto un procedimento espropriativo nei confronti di diversi proprietari nei comuni di E._____, F._____, G._____ e H._____ per la costruzione di un'arteria di raccordo della strada nazionale A2. A far tempo dal 1° marzo 1988 è stata concessa l'anticipata immissione in possesso della particella n. (...) RFD di H._____ – confinante con quella di proprietà della CE fu D._____ – utilizzata per la costruzione della strada e per il deposito del materiale di risulta.

B.

in data 20 novembre 1990, l'arch. I._____ ha eseguito, su mandato dell'espropriante, un accertamento tecnico sul fondo n. (...) RFD di H._____ di proprietà della CE fu D._____. Da esso si evince che sul fondo vicino (n. (...) RFD di H._____) era già presente un deposito di materiale di notevoli dimensioni.

C.

A seguito di infiltrazioni d'acqua nel loro immobile, i proprietari del sedime n. (...) RFD di H._____ hanno proceduto al rifacimento totale della canalizzazione. Persistendo il problema, viste le lamentele dei proprietari confinanti, l'espropriante ha provveduto a costruire un canale di scolo lungo il piede del deposito presente sul fondo n. (...) RFD di H._____. Stante l'esito negativo dei precedenti tentativi di risolvere il problema e considerato il malcontento dei vicini, l'espropriante ha dato mandato all'istituto geologico e idrologico cantonale di effettuare una perizia al fine di determinare la causa delle infiltrazioni lamentate.

D.

Con rapporto del 2 novembre 1994 l'istituto geologico e idrologico cantonale è giunto alla conclusione che la causa delle infiltrazioni era da attribuire alle acque superficiali e non a quelle di falda.

E.

Con scritto del 13 marzo 1995, A._____, B._____ e C._____ hanno contestato l'esito della perizia commissionata dall'espropriante, chiedendo a quest'ultimo di la disponibilità a voler intavolare una trattativa volta alla risoluzione bonale della vertenza. In quest'ottica essi hanno proposto di eliminare definitivamente la turbativa con un intervento di impermeabilizzazione del piano cantina stimato in circa fr. 15'000.-.

F.

A seguito delle trattative intercorse, con scritto del 13 marzo 1996, l'espropriante ha proposto ai proprietari del fondo n. (...) RFD di H._____ di chiudere definitivamente ed in modo completo la vertenza mediante il versamento a loro favore dell'importo fisso onnicomprensivo di fr. 17'000.--.

G.

Con scritto del 16 aprile 1996, A._____, B._____ e C._____ hanno ritornato la proposta all'espropriante sottoscritta per accettazione in data 12 aprile 1996.

H.

Con memoriale del 10 ottobre 2002 i componenti della CE fu D._____ hanno adito la CFS pretendendo il versamento, da parte dello Stato del Cantone Ticino, dell'importo complessivo di fr. 318'991.70 a titolo di risarcimento per i danni che l'adiacente deposito di materiale avrebbe causato alla loro proprietà. Tale somma comprende i costi per la costruzione della canalizzazione, i costi per la gestione della vertenza e quelli di ripristino dell'immobile nonché la garanzia di ogni danno futuro derivante dalla rimozione del deposito di materiale presente sul fondo n. (...) RFD di H._____.

I.

In sede di udienza di conciliazione del 18 maggio 2005 le parti non sono giunte ad un appianamento bonale della vertenza.

J.

In data 5 agosto 2005 la CFS ha accolto la richiesta dell'espropriante di far assumere una prova a futura memoria prima di procedere allo sgombero del materiale presente sul sedime adiacente quello della CE fu D._____. L'ing. L._____ ha prodotto il suo referto del 2 settembre 2005 ed ha in seguito – una volta terminati i lavori di sgombero – fornito un rapporto finale datato 23 febbraio 2007.

K.

In occasione di successivi scambi di scritti, i proprietari del fondo n. (...) RFD di H._____ hanno più volte richiesto l'esecuzione di una perizia finale che valutasse, sulla scorta della perizia a futura memoria elaborata a suo tempo dall'arch. I._____, la presenza di eventuali danni subiti dall'immobile di loro proprietà a causa del cantiere stradale.

L.

Con decisione del 6 novembre 2008 la CFS (di seguito: autorità inferiore) ha respinto le pretese dei signori A. _____, B. _____ e C. _____.

M.

Con ricorso del 4 dicembre 2008, A. _____, B. _____ e C. _____, tutti componenti la CE fu D. _____ (di seguito: ricorrenti), hanno adito lo scrivente Tribunale chiedendo che sia ordinata una perizia volta a stabilire eventuali danni verificatisi nella proprietà della CE fu D. _____ dopo le constatazioni elencate nella perizia del 20 novembre 1990 – relativa alla particella n. (...) RFD di H. _____ – dell'arch. I. _____.

N.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.****1.1.**

Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711).

1.2. Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

1.3. La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui i ricorrenti – tutti destinatari della decisione del 6 novembre 2008 dell'autorità inferiore – si sono visti negare le richieste formulate con la notifica di pretese a suo tempo inoltrata, essi sono senz'altro legittimati a ricorrere.

1.4. La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto – fatte salve le considerazioni riportate di seguito (cfr. consid. 4.1) – previste dalla legge (art. 52 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3^a ed., Berna 2011, p. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenze del TAF del 29 settembre 2009 nella causa A-5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010 nella causa A-344/2009, consid. 2.2 e riferimenti citati).

3.

Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le questioni tecniche toccano la sicurezza, il riserbo dell'autorità di ricorso sarà ancora più grande (DTAF 2008/18 consid. 4). Quando si devono giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà senza validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (DTF 131 II 683, consid. 2.3.2, DTF 133 II 39 consid. 3; cfr. anche ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, pag. 75, n.m. 2.154 e segg.).

4.

Nella presente fattispecie, i ricorrenti pretendono il versamento da parte dell'espropriante (di seguito: controparte) di un importo complessivo di 318'991.70 franchi a titolo di risarcimento per i danni che l'adiacente

deposito di materiale avrebbe causato alla loro proprietà. Tale somma si compone delle varie spese sostenute dai ricorrenti, e meglio 138'971.10 franchi per la costruzione della canalizzazione, 90'781.70 franchi per costi di gestione della vertenza e 89'238.90 franchi per costi di ripristino dell'immobile ed a garanzia di qualsiasi danno futuro derivante dalla rimozione del deposito di materiale. Con decisione del 6 novembre 2008, l'autorità inferiore ha dovuto esprimersi sulla fondatezza di tale pretesa. Nella propria disamina, la CFS ha lasciato aperte le questioni – sollevate dalla controparte – circa la prescrizione relativamente la perenzione di una tale rivalsa. Essa ha concentrato la sua analisi piuttosto sulla natura e la portata della convenzione sottoscritta dalle parti il 12 aprile 1996, concludendo che, secondo il senso oggettivo, detto accordo – concernente un importo fisso ed omnicomprensivo – ha già permesso di liquidare in modo definitivo la vertenza.

4.1. Con atto del 4 dicembre 2008, i ricorrenti hanno adito lo scrivente Tribunale chiedendo l'assunzione di una perizia al fine di stabilire la presenza di eventuali danni – oltre che determinarne la causa – verificatisi nella loro proprietà dopo le constatazioni elencate nella prova a futura memoria del 20 novembre 1990, eseguita dall'arch. I. _____ e relativa, appunto, alla particella n. (...) RFD di H. _____.

A tal proposito pare opportuno ricordare che, con le sue conclusioni, il ricorrente porta le proprie pretese a conoscenza dell'autorità di ricorso. Poiché contesta la decisione impugnata, egli deve indicare ciò che intende ottenere con il rimedio giuridico: l'annullamento e/o la modifica della decisione o la constatazione di un diritto, generalmente con protesto di spese e ripetibili. Delle buone conclusioni devono essere chiare ed indicare quale decisione deve prendere l'autorità di ricorso (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, *Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure*, Neuchâtel 2011, n. 1280).

Nel loro memoriale di ricorso, i ricorrenti – benché patrocinati da un avvocato – hanno ommesso di indicare la loro intenzione principale, e meglio una delle alternative testé citate, limitandosi a richiedere l'assunzione di un ulteriore mezzo di prova. A ciò aggiungasi che i ricorrenti non motivano minimamente la loro richiesta, non indicano quale diritto sarebbe stato violato dall'autorità inferiore, né tantomeno portano all'attenzione dello scrivente Tribunale elementi concreti atti ad inficiare la decisione contestata. Già solo per questo motivo il ricorso potrebbe risultare irricevibile.

4.2. La giurisprudenza ammette – senza che ciò costituisca un invito a violare la corretta presentazione del memoriale di ricorso – che quando le conclusioni non riportano l'intenzione principale del ricorrente (cfr. precedente consid. 4.1), ma essa può essere dedotta dai considerandi o dalle altre richieste contenute nell'atto, va comunque ritenuta come implicitamente espressa (cfr. Sentenza del TF 6S.554/2006 del 15 marzo 2007, consid. 4). Inoltre, va detto che lo scrivente Tribunale non è così categorico nella lettura dell'atto di ricorso e, anzi – entro limiti accettabili – è disposto ad operare una larga interpretazione. Ne discende, pertanto, che le conclusioni addotte dai ricorrenti devono essere intese dallo scrivente Tribunale come una richiesta di annullamento della decisione impugnata per violazione del diritto di essere sentiti (che si traduce nella mancata assunzione del mezzo di prova richiesto).

5.

Il diritto di fare assumere delle prove deriva dal diritto di essere sentito. Il diritto di essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 6 cifra 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), costituisce un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie costituzionali di procedura (MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, Berna 2000, pag. 202 segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux*, 2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, *Procédure administrative*, Berna 2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6a ed., Zurigo/San Gallo 2010, pagg. 384 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes*, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, *Grundrechte in der Schweiz*, Berna 2005, pag. 285 segg.).

Il diritto di essere sentito – e di conseguenza i vari aspetti che comporta – è una garanzia di natura formale. Una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso. Si rende quindi necessario esaminare immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183,

consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a con rinvii; sentenza del TF 2P.67/2000 del 19 settembre 2000; sentenza del TAF, A-2013/2006 dell'11 dicembre 2009, consid. 6).

Nella fattispecie, come già considerato, l'asserita violazione del diritto formale di essere sentiti consiste nel rifiuto di fare assumere una prova. Nella misura in cui, come si vedrà qui di seguito (consid. 7 segg.), l'obbligo di fare assumere delle prove dipende innanzitutto dalla pertinenza della prova richiesta, si deve esaminare se l'autorità di prima istanza poteva correttamente decidere senza la perizia di cui si lamenta l'assenza. Si deve quindi esaminare dapprima i motivi della decisione impugnata.

6.

Occorre a questo punto valutare se la CFS ha qualificato ed interpretato in maniera corretta l'accordo transattivo citato.

In sede di ricorso, i signori A._____, B._____, e C._____ spendono poche righe riguardo alla questione della transazione. Essi si limitano a dire che l'autorità inferiore, attribuendo all'accordo il valore di una liquidazione complessiva, avrebbe accertato inesattamente un fatto giuridicamente rilevante, posto che, a loro avviso, la convenzione in parola si riferiva unicamente all'infiltrazione d'acqua. Con osservazioni del 18 agosto 2011, i ricorrenti si sono concentrati sulla questione – sollevata dalla controparte, ma lasciata aperta nella decisione contestata – della prescrizione rispettivamente perenzione delle pretese avanzate, consacrando ancora soltanto poche righe alla questione – centrale – dell'interpretazione dell'accordo.

6.1. Il contratto di diritto amministrativo è l'espressione di manifestazioni di volontà reciproche e concordanti di due o più parti, avente per oggetto la regolazione di un rapporto di diritto concreto in connessione con l'esecuzione di un compito pubblico, sottomesso al diritto pubblico.

Al fine di distinguere il contratto di diritto amministrativo dal contratto di diritto privato, sarebbe sufficiente, a priori, fare riferimento alla nozione di interesse pubblico. Infatti, la natura delle prestazioni di un contratto di diritto amministrativo differisce da quella che si incontra abitualmente nelle relazioni tra soggetti di diritto privato. In alcuni casi, la natura del contratto è precisata dalla legge o può essere dedotta dalla sottomissione di una determinata vertenza alla giurisdizione civile rispettivamente amministrativa. Tuttavia, quando la legge rimane silente – e si tratta della

maggioranza dei casi – il fatto che una delle due (o più) parti contraenti sia un'autorità pubblica non ha alcuna rilevanza nella determinazione della natura del contratto. Occorre semmai valutare l'oggetto del contratto e lo scopo che perseguono le relazioni giuridiche da esso regolate. Il contratto di diritto amministrativo mira direttamente alla realizzazione di compiti pubblici o concerne un oggetto trattato dal diritto pubblico (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 592 segg.; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., pagg. 428 segg.).

A tal proposito – come correttamente evidenziato dall'autorità inferiore – la giurisprudenza ha stabilito che l'accordo tra le parti (art. 54 LEspr) concluso dopo l'inizio della procedura di espropriazione si deve considerare come contratto di diritto amministrativo (cfr. DTF 134 II 297 consid. 2). Inoltre, nella misura in cui le parti hanno la facoltà di iniziare rispettivamente porre fine alla procedura nonché il dominio sull'oggetto del litigio, la dottrina ammette in questa categoria anche i contratti che prevedono una soluzione transattiva di vertenze di diritto amministrativo. L'aggiustamento concordato dalle parti vincola l'autorità chiamata a statuire (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op.cit., N. 1083).

Nella fattispecie, la transazione datata 12 aprile 1996 è stata sottoscritta dai proprietari del mappale n. (...) RFD di H._____ da una parte e dallo Stato del Cantone Ticino dall'altra. Tale accordo si inserisce – ancorché indirettamente – in un contesto espropriativo ed ha avuto quale scopo quello di concludere definitivamente ed in modo completo la questione innescata dalle pretese dei ricorrenti a seguito delle infiltrazioni d'acqua occorse agli immobili situati sul sedime citato e, a loro dire, causate dal deposito materiale presente sul fondo confinante, oggetto dell'espropriazione.

L'accordo concluso dalle parti è quindi intercorso ben oltre l'avvio della procedura espropriativa della particella (...) RFD di H._____ ed ha per oggetto la risoluzione bonale – senza essere né un risarcimento danni né un riconoscimento di qualsivoglia responsabilità da parte dello Stato – di una vicenda legata – a mente degli insorgenti – all'espropriazione in parola. Come correttamente inteso dall'autorità inferiore, esso deve pertanto essere considerato come un contratto di diritto amministrativo.

6.2. Quo all'interpretazione della transazione, i ricorrenti contestano la valutazione dell'autorità inferiore sostenendo che essa era limitata unicamente al risanamento del piano cantina. Pertanto, a loro avviso, le

pretese derivanti da ulteriori danni concernenti altre parti dell'immobile – ad esclusione del piano cantina – non sarebbero precluse a priori.

6.3. Salvo disposizioni contrarie, un contratto di diritto amministrativo – così come un contratto di diritto privato – deve essere interpretato secondo il principio della buona fede contrattuale. La dichiarazione di volontà espressa da un contraente deve quindi essere interpretata secondo il senso che la controparte poteva ragionevolmente attribuirle alla luce delle specifiche circostanze ad essa note o negligenzemente ignorate al momento della stipulazione del contratto. In caso di dubbio, il contratto di diritto amministrativo deve essere interpretato conformemente all'interesse pubblico che l'amministrazione contraente è chiamata a perseguire. La salvaguardia dell'interesse pubblico è tuttavia limitata dalla buona fede contrattuale; non può quindi condurre a risultati che il privato non poteva ragionevolmente prevedere (DTF 135 V 237 consid. 3; 129 II 125, consid. 5.6; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, op.cit, N. 1103; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op.cit., p. 471).

6.3.1. Nella fattispecie, dopo lunghe trattative e verifiche, le parti si sono accordate con la stipula di una risoluzione amichevole della vicenda. La controparte ha versato ai ricorrenti l'importo "fisso ed omnicomprensivo" di 17'000.- franchi come partecipazione alle spese di risanamento del piano cantina dell'immobile dei ricorrenti. Tale soluzione – che non costituisce, come si evince dall'atto sottoscritto dalle parti, né un risarcimento danni né un riconoscimento di qualsivoglia responsabilità da parte dello Stato del Cantone Ticino – aveva quale unico scopo la chiusura completa e definitiva della vertenza. L'atto in questione è già di per sé molto chiaro ed effettuando un'interpretazione oggettiva si giunge alla conclusione che – come correttamente stabilito dall'autorità inferiore – con il pagamento della somma stabilita, i qui ricorrenti si sono dichiarati tacitati di ogni e qualsiasi pretesa per i danni riconducibili all'utilizzo da parte dell'espropriante della confinante particella n. (...) RFD di H._____ quale deposito materiale.

6.3.2. Di transenna, si osserva che anche l'intestazione della transazione mette in relazione il raccordo autostradale E._____ -H._____ est con i danni sul mappale n. (...) (...). Se ne deduce, una volta di più, che l'accordo contemplava tutti gli asseriti danni lamentati dai qui ricorrenti in relazione al cantiere in parola.

6.3.3. Pure la trattativa che ha portato alla citata convenzione lascia intendere che l'interpretazione ritenuta dall'autorità inferiore è corretta.

Infatti, dallo scritto del 13 marzo 1995 dell'avv. M._____ (cfr. atti 6) si evince, da un lato, che la soluzione di impermeabilizzare il piano cantina è giunta dopo il fallimento di altri interventi tra i quali il rifacimento totale delle canalizzazioni (che costituiscono pertanto una tappa dell'intera vertenza e di cui, quindi, i ricorrenti conoscevano già i costi d'esecuzione) e, dall'altro, che al fine di eliminare definitivamente l'asserita turbativa – per la quale, secondo i ricorrenti, sarebbe indiscutibile il nesso causale tra il deposito di materiale ed i danni subiti – essi hanno individuato nell'impermeabilizzazione del piano cantina (preventivata in 15'000.- franchi) la soluzione idonea, proponendo quindi alla controparte di riprendere le trattative per un appianamento bonale della vertenza.

6.3.4. Da un'attenta valutazione dell'incarto, non emergono nemmeno ulteriori elementi atti a comprovare possibili interpretazioni all'infuori di quella sviluppata dall'autorità inferiore che definisce la volontà oggettiva delle parti al momento della sottoscrizione dell'accordo oggetto della presente vertenza.

Al momento della prova a futura memoria elaborata dall'arch. I._____, sul fondo n. (...) RFD di H._____ era già presente il deposito di materiale. Il rapporto dell'istituto geologico ed idrologico cantonale del 2 novembre 1994 ha attribuito la causa delle infiltrazioni alle acque superficiali e non a quelle di falda. Inoltre, dagli atti emerge che il precedente proprietario, nel 1970 a soli dieci anni dalla costruzione – e ben prima del deposito materiale dovuto al cantiere stradale – ha dovuto modificare tutta la canalizzazione e costruire un pozzo perdente più ampio posto che il regime di smaltimento era già critico prima della creazione del deposito di materiale. È dunque in questo contesto che le parti hanno deciso di addivenire ad una appianamento bonale e definitivo della diatriba.

Infine, la perizia dell'ing. L._____ si riferisce unicamente all'asporto del deposito di materiale – che peraltro non ha causato alcun danno – ed è occorsa diverso tempo dopo la conclusione della transazione risultando dunque ininfluenza nell'interpretazione dell'accordo oggetto della presente vertenza.

Ne discende che il senso oggettivo delle dichiarazioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 12 aprile 1996 – come correttamente valutato dall'autorità inferiore – era volto ad una liquidazione definitiva della vertenza.

7.

È nel contesto esaminato qui sopra che s'inserisce la conclusione dei ricorrenti circa l'esigenza di una perizia. Come già ricordato, i ricorrenti hanno chiesto all'autorità inferiore di far allestire una perizia al fine di constatare lo stato degli immobili posti sulla particella n. (...) RFD di H._____ a lavori ultimati e compararlo con quello osservato – con rapporto dell'arch. I._____, datata 20 novembre 1990 – in modo da poter rilevare le eventuali modifiche intercorse nonché le rispettive cause.

7.1. Per quanto attiene al diritto di fare assumere delle prove, esso è ancorato all'articolo 33 PA; l'art. 29 cpv. 2 Cost. conferisce lo stesso diritto alle parti (sentenza del TF 1C_95/2007, consid. 6.1, del 23 luglio 2007). Pertanto, in base all'articolo 33 cpv. 1 PA, ciascuna delle parti ha il diritto di fare assumere prove dall'autorità amministrativa e anche dallo scrivente Tribunale. Questo diritto esiste accanto alla massima d'ufficio che regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA). Tuttavia, il diritto in questione non comporta un obbligo incondizionato all'assunzione delle prove ed è comunque subordinato alle tre condizioni seguenti: l'offerta o la richiesta di prove deve portare su fatti pertinenti (giuridicamente importanti), e quindi suscettibili d'influenzare l'esito della procedura; deve essere necessaria (non è necessario comprovare un fatto che già si evince dall'incarto o che comunque è pacifico o notorio); deve essere atta a comprovare i fatti di cui si prevale la parte (DTF 131 I 153, consid. 3).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 33 cpv. 1 PA, "l'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti". Da quanto precede, si evince che l'autorità gode di un ampio potere d'apprezzamento nel decidere se assumere o meno una prova. Sulla base della dottrina e di una giurisprudenza costante, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di una prova, e decidere di non assumerla, se ritiene, in modo non arbitrario, che tale prova non è atta a fondare, modificare o influenzare la decisione da prendere, nel senso che le prove già assunte gli hanno permesso di formarsi la sua intima convinzione (DTF 130 II 425, consid. 2.1; DTAF B-2213/2006; PATRICK SUTTER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG)*, Zurigo/San Gallo 2008, pag. 458 segg.).

Di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tuttavia, come visto in precedenza (cfr. consid. 5.1, *in fine*), tale principio va relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti

conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a; CHRISTOPH AUER, in Kommentar VwVG, ad. art. 13 PA, in partic. n.m. 13 e 17 segg.). In particolare, incombe alla parte richiedente di fornire le prove pertinenti a sostegno della propria causa o nel caso in cui non si possa ragionevolmente esigere dalle autorità di raccoglierle in virtù della regola universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In mancanza di collaborazione, è la parte ricorrente a doverne subire le conseguenze (cfr. DTF 130 II 482, consid. 3.2; 126 II 97, consid. 2e; 125 V 193, consid. 2).

7.1.1. L'autorità inferiore – oltre alle pretese di risarcimento – ha respinto la richiesta di assunzione della perizia avanzata dai ricorrenti. Essa è giunta alla conclusione che quanto da essi protestato non può essere ammesso poiché la transazione – che stabiliva un importo fisso ed onnicomprensivo allo scopo di chiudere la vicenda in modo completo e definitivo – sottoscritta dalle parti il 12 aprile 1996 (cfr. fatti G, F) è valida ed ha posto fine alla vertenza senza lasciare spazio ad ulteriori pretese da parte dei ricorrenti in relazione al cantiere stradale e, in particolare, alla particella n. (...) RFD di H._____. Per questo motivo, una perizia tecnica volta a determinare la presenza di qualsivoglia danno nella proprietà dei ricorrenti, dovuto al cantiere stradale ed al deposito ad esso correlato, sarebbe stata ininfluyente e non avrebbe mutato in alcun caso l'esito della vertenza.

7.1.2. Nella decisione impugnata, la CFS spiega – motivando adeguatamente – per quale motivo non ha ritenuto opportuno assumere la prova proposta dai ricorrenti. Il ragionamento dell'autorità inferiore in merito alla perizia richiesta è logico e coerente: se le parti si sono accordate con una definizione transattiva della vertenza, quest'ultima è da considerarsi risolta e non può essere messa in discussione da perizie successive che, pertanto, risultano superflue. Di conseguenza, l'autorità inferiore non ha ne violato la massima d'ufficio, né tantomeno il diritto di fare assumere delle prove a favore dei ricorrenti.

Pertanto, il diritto di essere sentito dei ricorrenti non è stato violato e tale gravame va respinto.

8.

In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei confronti dei ricorrenti non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre essere considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento

dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguata.

9.

Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli art. 114 e segg. L'Espr (Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7, con rinvii). Giusta l'art. 116 L'Espr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.

Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a fr. 1'000.--, sono poste a carico della controparte. Non ci sono tuttavia motivi di accordare un'indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti, totalmente soccombenti (Sentenze del Tribunale federale 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4, 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-6004/2008 del 22 aprile 2009 consid. 10 et A-5968/2007 del 14 aprile 2009 consid. 8).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, fissate a fr. 1'000.--, sono poste a carico della controparte. Tale importo dev'essere versato allo scrivente Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.

3.

Non vengono assegnate ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrenti (Atto giudiziario)
- controparte (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. 06.2002; Atto giudiziario)

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Federico Pestoni

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: